

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3615

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PELLA)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(TAVIANI)

Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto per gli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1965-66 e determinazione dei rimborsi allo Stato, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, per gli esercizi medesimi

Presentato alla Presidenza il 2 febbraio 1962

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto-legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, prevede il versamento annuale da parte dello Stato alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, di una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici, al fine di tendere a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nell'Isola in confronto della media nazionale.

Con le leggi 2 agosto 1952, n. 1091, 9 agosto 1954, n. 634, e 21 marzo 1957, n. 176, detto contributo è stato già concesso sino a tutto l'esercizio 1959-60, nella misura di lire 11 miliardi annui per il periodo 1° giugno 1947-30 giugno 1952 e di lire 15 miliardi annui per il periodo successivo.

Il presente provvedimento è inteso a determinare il contributo anzidetto per gli

esercizi dal 1960-61 al 1965-66. Fermo l'importo di lire 15 miliardi per l'anno 1960-61, per il successivo quinquennio 1° luglio 1962-30 giugno 1966 il contributo in parola viene commisurato all'80 per cento del gettito annuale delle imposte di fabbricazione riscosse in Sicilia.

Con l'adozione di tale criterio commisurativo, viene quindi notevolmente maggiorato l'ammontare del contributo stesso rispetto agli anni precedenti.

Va altresì tenuto presente che, pur essendo l'impiego di tale somma attualmente autonomo rispetto alle spese effettuate dalla Cassa per il mezzogiorno in Sicilia (articolo 42 della legge 29 luglio 1957, n. 634), gli interventi della Cassa stessa hanno finalità analoghe a quelle del Fondo di solidarietà nazionale, il quale, pertanto, assume sul piano finanziario carattere aggiuntivo degli interventi medesimi.

Nel contempo, poiché i rapporti finanziari fra Stato e Regione continuano ad essere regolati dal decreto-legislativo 12 aprile 1948, n. 507, con l'articolo 2 la somma che la Regione deve rimborsare allo Stato ai sensi dell'articolo 3 del decreto anzidetto per le spese da esso sostenute per servizi da trasferire alla Regione stessa e per il personale addet-

tivi, viene determinata, in via definitiva, per il periodo 1° luglio 1960-30 giugno 1966, nell'importo di lire 45 miliardi, cioè in ragione di 7,5 miliardi annui, come per il decorso quinquennio.

Con l'articolo 3 si provvede all'indicazione dei mezzi di copertura della spesa.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il contributo a titolo di solidarietà nazionale previsto dall'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana viene determinato per il periodo 1° luglio 1960-30 giugno 1961 in lire 15.000.000.000. Per il periodo dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1966 esso viene commisurato all'80 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosso in Sicilia in ciascuno esercizio.

ART. 2.

La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della Regione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, dovuta a titolo di rimborso dalla Regione, viene determinata, in via definitiva, per il periodo 1° luglio 1960-30 giugno 1966, nell'importo di lire 45 miliardi.

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà, per lire 15 miliardi, a carico del fondo iscritto al capitolo n. 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-1961 per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso per lire 15.000.000.000 a carico del capitolo 393 dell'esercizio 1961-62 e per lire 15.000.000.000 a carico del corrispondente capitolo per l'esercizio 1962-63.

Alla differenza per questi due ultimi esercizi ed all'onere per gli esercizi successivi, si provvederà con una aliquota del maggior gettito derivante dal provvedimento legislativo concernente iniziative per lo sviluppo dei servizi presso le Amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.